



COMUNE DI GENOVA

172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. ORD-2015-64 DATA 30/03/2015

OGGETTO: DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.

30/03/2015	Il Sindaco
	[Marco Doria]



COMUNE DI GENOVA

172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE
Schema Provvedimento N. 2015-POS-75 del 30/03/2015

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015, ART. 1, COMMII 611 E 612.

IL SINDACO

Su proposta dell'Assessore alle Partecipazioni, dott. Francesco Miceli

VISTI

- L'art. 1 comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ai sensi del quale *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

- L'art. 1 comma 612 della stessa legge 190/2014 ai sensi del quale : *“I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*

DATO ATTO CHE il piano operativo di razionalizzazione deve essere redatto anche tenendo conto dei seguenti criteri, elencati nell'art. 1, comma 611, della Legge di Stabilità 2015:

- a) eliminazione delle società non indispensabili;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile;
- d) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

DATO ALTRESI' ATTO CHE il suddetto piano operativo deve essere corredato di un'apposita relazione tecnica e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicato sul sito istituzionale del Comune;

RICORDATO CHE i tempi massimi di operatività, indicati nei citati commi 611 e 612, sono:

- 31 marzo 2015: redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete al sindaco;
- 31 dicembre 2015: termine entro il quale deve essere conseguito il risultato della riduzione;
- 31 marzo del 2016: redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti al 15 marzo 2016;

VISTI INOLTRE

- il comma 613 della citata disposizione ai sensi del quale *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*;

- il successivo comma 614 ai sensi del quale *“Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'art. 1 comma da 563 a 568 ter della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione. Le disposizioni del comma 568 bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”*

RILEVATO CHE, ai sensi del richiamato comma 614, per l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società trova applicazione l'istituto della mobilità per il personale in servizio, nonché il più favorevole regime tributario introdotto, così come introdotti e regolati dalla legge 147/2013;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 *“le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, né assumere o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni anche di minoranza in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale omissis e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”*;

DATO ATTO CHE la Civica Amministrazione ha nel tempo effettuato la ricognizione delle Società che possono essere mantenute ai sensi di quanto disposto dall'articolo sopra citato adottando le delibere di seguito richiamate:

Consiglio comunale n 41/2010
Consiglio comunale n. 49/2010
Consiglio comunale n. 116/2010
Consiglio comunale n. 80/2011
Consiglio comunale n. 75/2013
Consiglio comunale n. 32/2013
Consiglio comunale n. 81/2013
Giunta comunale n. 345/2013
Consiglio comunale n. 26/2014
Consiglio comunale n. 65/2014

VISTO il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune di Genova", predisposto dalla "Direzione Partecipate" ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il suddetto Piano contiene la definizione di una proposta di riordino, secondo i criteri della legge di stabilità per il 2015, con l'indicazione degli interventi necessari, l'individuazione delle società che ne sono destinatarie, i tempi di attuazione e i risparmi attesi secondo il prospetto riassuntivo sotto riportato:

Control-lante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
Comune di Genova	AMIU S.p.A.	93,94% 6,06% in azioni proprie in portafoglio	Ingresso di un partner industriale in AMIU S.p.A tramite operazioni di aggregazione societaria, anche infragruppo che assicurino l'unitarietà gestionale del ciclo dei rifiuti nella società. Legge 190/2014 art. 1, comma 609, lettera b.	31/12/2015	
Comune di Genova	SGM Società consortile per azioni	10%	Conferimento della quota di partecipazione in SPIM S.p.A da effettuarsi ai sensi art. 2343 ter, secondo comma, c.c.	31/12/2015	-
Comune di Genova	S.T.L. S.c.r.l	17,95%	Diniego alla proroga della durata oltre il 31/12/2015	31/12/2015	Quota capitale: € 5.137 Quota annuale: € 16.060 su base annua
Comune di Genova	Stazioni Marittime	5%	Recesso" ex lege". Art. 1, comma 569, legge 147/2013	La liquidazione della quota è condizionata dall'esito del ricorso al Tar promosso da Stazioni Marittime.	Valore della quota stimata a patrimonio netto in circa 1,1 milione di Euro. Patrimonio netto al 31/12/2013: 22.109.431 Euro
Comune di Genova	Ri.Genova srl	74,71%	Estinzione della società tramite scissione totale. Società beneficiarie della scissione della parte di attivo/passivo patrimoniale attribuibile alla partecipazione del Comune di Genova saranno SPIM S.p.A/Tono srl/IRE S.p.A.. Artt. 2506 e segg c.c.	Progetto di scissione entro 31/10/2015 Deliberazione entro 31/12/2015 Atto di scissione entro 30/06/2016	Compensi organi sociali e costi direttamente connessi all'esistenza della società (imposte e assicurazioni): Euro 41.500
Comune di Genova	Tunnel srl	50%-100% (dopo fuoriuscita autorità portuale)	Accoglimento offerta di acquisto in prelazione della quota di partecipazione di Autorità Portuale al valore di patrimonio netto dell'ultimo bilancio chiuso (500 Euro in riferimento al bilancio 2013) . Incorporazione della società in altra società del gruppo Comune o, se non fiscalmente oneroso, interiorizzazione del "progetto" nell'Ente stesso.	Costituzione 100% capitale in capo al Comune di Genova entro 30/06/2015 Cancellazione società per incorporazione o interiorizzazione nell'Ente del ramo di azienda 31/12/2015	Compensi organi sociali e costi direttamente connessi all'esistenza della società: circa Euro 45.000
Comune di Genova	Themis srl	69,93%	Proposta di liquidazione volontaria della società. Attivazione mobilità interaziendale per i tre dipendenti. (Assunzione in Fondazione Fulgis)	Deliberazione di liquidazione volontaria: entro 30/06/2015 Chiusura liquidazione: 31/12/2015 Cancellazione della società: 31/03/2016	Costi amministrativi legati alla struttura societaria stimati in circa 100.000 Euro
SPIM S.p.a	San Bartolomeo srl	55%	Avvio liquidazione volontaria della società. Completamento attività di vendita immobili	Chiusura liquidazione: 2017	Valore residuale dalla procedura di liquidazione. La società ha generato consistenti utili.
SPIM S.p.a	SVi in liquidazione	100%	Si conferma la necessità di addivenire ad una rapida chiusura	In pendenza di giudizio	La società è inattiva e non genera costi

Control-lante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
			della liquidazione, una volta risolto il contenzioso con l'Agenda delle Entrate		
Genova Parcheggio	Genova Car Sharing	100%	Alienazione totale della partecipazione e affidamento del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con clausola sociale a garanzia del livello occupazionale.	Alienazione della partecipazione entro il 30/06/2016	€ 120.000 su base annua
Amt S.p.A	Amt Progetti	100%	Liquidazione e scioglimento della società	Entro il 31/12/2015	La società è inattiva e non genera costi
AMIU S.p.A	Ecolegno	51%	Offerta partecipazione in prelazione al socio della quota sociale o messa in liquidazione della società	Entro il 31/12/2015	Valore quota: stima secondo patrimonio netto al 31/12/2013 Euro 136.910
AMIU S.p.A	Quattroerre in liquidazione	51%	Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	31/12/2015	€ 14.951,00 per compensi agli organi di controllo e revisione + € 26.000,00 per compenso Liquidatore
AMIU S.p.A	Cerjac in liquidazione	49%	La società è stata posta in liquidazione nel 2014 Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	31/12/2015	€ 3.640,00 per compensi agli organi di controllo e revisione
AMIU S.p.A	Isab	100%	Liquidazione e scioglimento anticipato della società	Delibera di liquidazione volontaria entro 30/06/2015 Chiusura liquidazione entro 31/03/2016	€ 1.500,00 medi annui di contributi in c/esercizio da parte di AMIU
AMIU S.p.A	Refri	10%	Vendita della quota sociale	Entro il 31.12.2015	Stima valore a patrimonio netto 31/12/2013: Euro 43.700
AMIU S.p.A	Liguariambiente	46,50%	Società in liquidazione dal 2008 Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	N.D.	N.D.

PRESO ATTO dell'indicazione contenuta nel Piano operativo, con la quale viene suggerito di formulare **Fiera di Genova S.p.A** e **Porto Antico S.p.A.**, non interessate da interventi di razionalizzazione, ma caratterizzate dallo svolgimento di attività similari sul water front cittadino, lo specifico indirizzo affinché sviluppino sinergie operative propedeutiche ad un'ipotesi di aggregazione societaria da valutarsi, da parte degli azionisti pubblici, in relazione alle criticità/opportunità offerte dal progetto aggregativo;

PRESO ALTRESI' ATTO delle motivazioni, espone nel Piano operativo, per le quali viene proposto il mantenimento delle società **TONO srl** e **Nuova Foce srl** (entrambe 100% SPIM S.p.A), pur essendo le stesse riconducibili all'ipotesi delineata dall' art. 1, comma 611, lettera b) , legge 190/2014;

Atteso che per quanto riguarda **Finanziaria Sviluppo Utilities srl**, eventuali soluzioni di razionalizzazione dovranno essere concordate con il Comune di Torino, in virtù del controllo paritetico sulla partecipazione;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 42 , comma 2 lett. e) appartiene all'organo consiliare la competenza a deliberare in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali e che pertanto gli interventi di razionalizzazione e riordino delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune, individuate nel Piano operativo debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Direzione Partecipate ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

APPROVA

“Il piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune di Genova” predisposto dalla “Direzione Partecipate” di cui al documento allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante (ALLEGATO A);

DISPONE

1) che il presente provvedimento:

a) sia trasmesso a cura della Direzione Partecipate alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

b) sia pubblicato a cura della Direzione Partecipate e della Direzione comunicazione e promozione della Città sul sito istituzionale del Comune;

2) che sia completato a cura della Direzione Partecipate l'iter relativo alla proposta di deliberazione nella quale siano indicati gli interventi e le azioni volte al riordino delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie in conformità al Piano allegato al presente provvedimento da sottoporre alla necessaria approvazione del Consiglio Comunale.

Il Sindaco
Marco Doria



COMUNE DI GENOVA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL COMUNE DI GENOVA



- I. **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- II. **LE SOCIETA' E LE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GENOVA**
- III. **LE PROPOSTE DI RIORDINO SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE DI STABILITA'**
- IV. **PIANO OPERATIVO E TEMPI DI ATTUAZIONE**

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015, ART. 1, COMMI 611 E 612.
- IL NUOVO PERIMETRO DELLE PARTECIPAZIONI SECONDO L'ART.1, COMMA 611, DELLA LEGGE DI STABILITÀ
- IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE SECONDO L'ART. 1, COMMA 612, DELLA LEGGE DI STABILITÀ
- IL CONTENUTO DEL PIANO
- GLI INCENTIVI VOLTI AD INCORAGGIARE IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
- L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

Le nuove disposizioni della legge di stabilità 2015, art. 1 commi 611 e 612.

I commi 611 e 612 della legge di stabilità per il 2015 disciplinano i criteri informativi e i modi attraverso i quali gli enti locali sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie, sul fondamento del quadro ordinamentale vigente e d'indicazioni specifiche. Le indicazioni specifiche attengono a un utilizzo ancora più rigoroso dello strumento societario e al procedimento che gli enti dovranno seguire.

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Pertanto il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 della legge per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.

Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

I soggetti attivi sono stati chiaramente individuati dalla norma e sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni "locali"; rimangono fuori tutte le amministrazioni centrali dello stato e del "parastato". Inoltre la norma precisa gli organi di tali amministrazioni cui incombe l'adempimento e nel caso degli enti locali si fa riferimento ai sindaci agli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i quali devono definire ed approvare, un piano operativo di razionalizzazione

I soggetti incisi sono invece le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3 comma 27 LF 2008 il perimetro dell'indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell'intero capitale sociale. La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni. e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la "*vis expansiva*" di alcune pronunce della Corte dei Conti, che interpretavano discipline sulle società, possono ritenere che esse siano ricomprese.

Il perimetro delle Partecipazioni secondo l'art.1, comma 611, della legge di stabilità.

Già prima dell'approvazione della legge di stabilità per il 2015, il perimetro delle proprie partecipazioni avrebbe dovuto essere disegnato dagli enti secondo un principio di stretta "legalità", secondo i dettami specifici della norma, in base alle quali non sono considerate conformi ai disposti normativi tutte le società:

- che sviluppano attività commerciali, per il mercato (art. 112 del TUEL; art 3, c. 27, della l. 244/2007; quadro europeo), che si collocano pertanto al di fuori delle competenze degli enti locali;
- che, salvo eccezioni normative, non sono totalmente pubbliche e in house (art. 13 del d.l. 223/2006, per le società che producono beni o servizi strumentali; art. 113 bis del Tuel in assenza di normativa regionale, per le società che producono servizi pubblici locali non a rilevanza economica; art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012, quadro europeo, per le società che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica);
- che sviluppano attività strumentali (o, si potrebbe forse ritenere, servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) e per le quali non se ne sia dimostrata la <<stretta necessità>> (l. n. 244/2007; quadro europeo);
- che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica, in particolare per quelli non a rete, e per i quali si sia proceduto ad un affidamento diretto senza che si sia dimostrata la difficoltà di una concorrenza nel mercato e per il mercato e dunque la conformità con il quadro europeo (d.l. n. 179, cit.; quadro europeo).

Il piano operativo di razionalizzazione

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società non indispensabili: la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato". Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- d) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Il contenuto del piano

Il contenuto del piano operativo dovrà comprendere una specifica Relazione tecnica ed evidenziare:

- i. le società coinvolte;
- ii. i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- iii. le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- iv. il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso del Comune di Genova al Sindaco;
- entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il 31 marzo del 2016 redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

Gli incentivi volti ad incoraggiare il processo di razionalizzazione

Il comma 613 tiene a precisare che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipate per effetto di disposizione di legge:

- a) sono disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi la rilevanza della disciplina codicistica che in materia di società pubbliche non viene derogata neppure in questo caso e fatto salvo alcune particolarità di cui in appresso;
- b) afferiscano unicamente il rapporto societario e quindi essendo disciplinate dal codice civile non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forza delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione.

Il comma 614 estende alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell'art. 1 comma da 563 a 568 ter che trattano:

- i commi da 563 a 568, la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica;
- il comma 568 bis, alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di partecipazione o di liquidazione di società a partecipazione pubblica, che quindi si applicano a tutti gli atti di esecuzione del piano e precisamente:
 - a) “” allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”;
 - b) “all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. “

L'organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

L'art. 1 commi 609-611 sulla legge di stabilità 2015 porta una seconda sezione che riguarda la organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e modifica l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito con modifiche nella Legge 148/2011¹[6].

Si ricorda, per inciso, che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete è caratterizzata da due principali peculiarità: da un lato il perimetro territoriale in cui viene esercitato il servizio è quello dell'ambito che ha dimensione sovra comunale e solitamente provinciale o regionale e dall'altro lato la presenza di un'autorità o ente di ambito che assomma in se le funzioni del "regolatore", sottraendole ai singoli comuni che compongono l'ambito. La identificazione di ambiti sovra comunali rappresenta una risposta in termini di economie di scale e di ottimo tecnico dimensionale che non potevano essere raggiunti in servizi svolti su scala mono comunale. Ed i servizi a rete sono quelli caratterizzati da importanti investimenti in reti o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diviene elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti.

1. La prima novità introdotta dalla legge di stabilità e contenuta nel comma 609 punto a) riguarda la partecipazione obbligatoria agli enti di ambito ed in caso di inerzia, decorso il 1 marzo 2015 ovvero entro 60 giorni dalla istituzione o designazione dell'ente di governo, interviene il Presidente della Regione come sostituto ad acta previa diffida ad adempiere entro trenta giorni.
2. La seconda novità riguarda l'adozione della relazione prescritta dall'art. 34 comma 20 del d.l.179/2012 conv. in legge 221/2012:
 - che deve essere redatta dall'autorità o ente di governo (in ciò confermando il precedente orientamento);
 - che le deliberazioni dell'ente di governo di adozione della relazione sono valide quando assunte dai competenti organi dello stesso senza necessità di ulteriori deliberazioni preventive o successive degli organi degli enti partecipanti all'organo di governo;
3. La terza novità riguarda il contenuto delle relazione che si discosta, almeno nominalmente da quanto prescritto dall'art. 34 comma 20 su menzionato e prescrive che tale relazione illustrativa:
 - i. dia conto dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento;
 - ii. dia motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
 - iii. contenga un piano economico – finanziario:
 - al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari al soggetto affidatario;
 - che a sua volta contenga le proiezioni, per il periodo di durata dell'affidamento dei costi e dei ricavi, degli investimenti e relativi finanziamenti;e nel caso in cui la forma di gestione sia in House providing, contenga:
 - ✓ l'assetto economico – patrimoniale della società;
 - ✓ il capitale proprio investito;
 - ✓ l'ammontare dell'indebitamento
 - ✓ e sia da aggiornare ogni triennio;
 - ✓ il piano economico finanziario dovrà essere asseverato da: (i) un istituto di credito o (ii) intermediario finanziario di cui all'art. 106 del TULB (d.lgs 385/1993), o (iii) società di revisione.

4. La quarta novità riguarda l'obbligo per gli enti locali affidanti in house di:
 - a. accantonare, contestualmente all'affidamento e successivamente per ogni triennio (di durata del piano economico finanziario) nel proprio bilancio pro quota una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto nel triennio;
 - b. a consolidare il proprio bilancio (consuntivo) con quello del soggetto affidatario in house e con ciò integrando, con valenza di interpretazione estensiva, quanto disposto in tema di consolidamento dei conti come previsto dall'art. 147 quater del Tuel (d.lgs 267/2000).

5. La quinta novità riguarda la disciplina del subentro di un altro soggetto all'originario concessionario e ciò anche per effetto di operazioni societarie effettuate con operazioni trasparenti comprese fusioni o acquisizioni (di aziende). Tale disciplina prevede:
 - il principio della prosecuzione, senza soluzione di continuità nella gestione del servizio fino alle scadenze stabilite e con ciò riaffermando che la procedura trasparente attraverso la quale si determina un sub ingresso di un diverso soggetto concessionario (ovvero socio privato del soggetto gestore) non inficia la legittima prosecuzione del servizio ;
 - la possibilità che, anche su istanza del subentrante, si accerti (o riaccerti) la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico- finanziario al fine di procedere:
 - all'aggiornamento del termine di scadenza nel senso che sarà possibile stabilire un allungamento della scadenza per motivi connessi al riequilibrio economico finanziario della gestione del servizio a rete o dei servizi, atteso che il legislatore utilizza il plurale;
 - che l'allungamento del termine di durata di una o più concessioni risponde al principio del riequilibrio del sinallagma contrattuale tipico delle concessioni giacché lo stesso legislatore richiama espressamente l'art. 143 comma 8 del d.lgs 163/2006;
 - che la verifica per il riaccertamento compete all'Autorità di regolazione.

6. La sesta novità riguarda la riscrittura della disciplina dei finanziamenti con fondi europei che ordinariamente sono assegnati agli enti di governo o direttamente ai soggetti gestori; ora vengono preferiti i soggetti gestori selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica

7. La settima novità riguarda la esclusione dal patto di stabilità dei proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione in borsa, di partecipazioni in società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica allorché utilizzati per spese in conto capitale. Il legislatore identifica anche i codice SIOPE in relazione a tali entrate e precisamente: E4121 relativo alle alienazioni di partecipazioni in imprese di pubblici servizi e E4122 relativo alla alienazioni di partecipazioni in altre imprese.


Da ultimo all'art. 3 bis del d.l. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 viene aggiunto il comma 6 bis che estende le disposizioni dell'articolo in commento anche al settore rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente.

LE SOCIETA' E LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA




COMUNE DI GENOVA


Società Controllate



Società Collegate



Altre partecipazioni



Si segnala che:
 ** società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%
 *** partecipazione paritetica Comune di Genova-Comune di Torino
 **** la società è in liquidazione
 □ era stata deliberata la dismissione - gara andata deserta
 \$ la partecipazione non risulta ancora in Camera di Commercio

Le società interessate dal piano di riordino

La dismissione delle micropartecipazioni e delle partecipazioni che non hanno

dipendenti: Ri.Genova srl e Tunnel srl.

Liquidazione di Themis srl.


- 1. IL Gruppo SPIM:** mantenimento delle indirette Tono srl e Nuova Foce srl. Incorporazione della quota scissa di Ri.genova e conferimento della partecipazione in SGM (10%) da parte del Comune. Liquidazione volontaria di San Bartolomeo srl.
- 2. Genova Parcheggi S.p.A:** alienazione della società car sharing srl
- 3. IL Gruppo AMT:** liquidazione AMT progetti
- 4. IL GRUPPO AMIU:** avvio della ricerca di partnership industriale e razionalizzazione delle partecipazioni indirette.

1. Le società interessate dal piano di riordino.

Situazione al 31.12.2014



Società interessate da piano di riordino



La dismissione delle micropartecipazioni non significative .

La rivisitazione del sistema delle micropartecipazioni è necessaria al fine di individuare quelle partecipazioni con quote risibili, troppo piccole per essere considerate strategiche, in cui l'ente non svolge un ruolo rilevante e propulsivo e da cui non ne deriva alcuna utilità in termini di accessibilità preferenziata a servizi e/o prestazioni. La sostanziale inutilità di una partecipazione meramente simbolica, che impedisce ogni possibile forma di controllo analogo sull'operato della società pubblica, è stata affermata anche dalla Corte dei Conti che afferma che detto tipo di partecipazione *“appare in contrasto con il requisito di stretta necessità ed inerenza della partecipazione con gli scopi istituzionali dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 3 commi 27 a 33 della legge 27 dicembre 2007, n.244.”*


La razionalizzazione del sistema delle micropartecipazioni dovrà interessare le seguenti quote partecipative secondo le modalità meglio definite nel piano operativo :

Partecipazione	Quota del Comune di Genova	
Marina Fiera di Genova	18,90%	Si dà atto che a far data dal 2015 decorre l'incorporazione per fusione in Fiera di Genova S.p.A
Società Gestione Mercato Società consortile per azioni	10%	La quota di partecipazione dell'Ente verrà conferita in SPIM S.p.A che già detiene direttamente il 25% di SGM
Sistema Turistico Locale del genovesato Società consortile a responsabilità limitata	17,95%	La società ha durata fino al 31/12/2015. Si dà indirizzo al diniego della proroga in sede assembleare.
Stazioni Marittime	5%	Si conferma il percorso di alienazione della quota partecipativa avviato nel 2010 e il successivo recesso ex legge dichiarato ai sensi dell'art. 1 comma 569 legge di stabilità 2014

Le partecipazioni dirette che non hanno dipendenti :

Ri. Genova SRL: scissione totale dell'azienda.

Ri.Genova SRL è società di scopo partecipata per il 74,71% dal Comune di Genova e per il 25,29% da I.R.E S.p.A società regionale controllata da F.I.L.S.E. La società svolge prevalentemente attività di promozione e attuazione di interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio ambientale nel centro storico cittadino. Per le proprie attività si avvale, su base convenzionale, del personale di I.R.E S.p.A.




Si prevede l'avvio di un'operazione di scissione totale dell'azienda finalizzata al trasferimento degli asset patrimoniali di Ri.Genova ai soci mediante cambio delle azioni di quest'ultima con quote delle società "beneficarie". La scissione, ai sensi degli articoli da 2506 a 2506 quater c.c., è un'operazione di carattere straordinario, concettualmente opposta alla fusione ma sostanzialmente analoga per quanto riguarda il procedimento e i profili fiscali, mediante la quale una società, definita scissa, estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce ad una società preesistente o di nuova costituzione, definita beneficiaria, . Nella scissione totale le società beneficiarie succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società scissa, ciascuna per la parte corrispondente alla quota di patrimonio loro trasferita. . Società beneficiarie per la quota di patrimonio attribuibile al Comune di Genova saranno SPIM S.p.A/Tono srl/IreS.p.A

Con la scissione totale la società scissa al termine dell'operazione cesserà la propria esistenza. In futuro il ruolo di supporto tecnico al Comune e alle partecipate comunali per le iniziative di edilizia sociale e di recupero urbano, oggi svolto da Rigenova, potrà essere svolto da IRE, anche nel quadro di appositi patti parasociali tra i soci, mentre il ruolo di operatore immobiliare e investitore nella promozione dell'edilizia sociale e del recupero urbano, anch'essa ad oggi svolto da Ri.Genova, potrà essere svolto da SPIM.

TUNNEL srl: costituzione in capo all'Ente del 100% della partecipazione, incorporazione della società in altra società del gruppo Comune o interiorizzazione nel Comune del ramo d'azienda residuale alla liquidazione.

La società ha per scopo l'attuazione coordinata delle attività finalizzate alla progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura di collegamento sotterraneo e/o sottomarino fra le zone di ponente e di levante della città di Genova. A tal fine alla società è stato attribuito, mediante novazione soggettiva, il contributo di € 4.441.529,33 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Genova, come finanziamento a fondo perduto per la progettazione preliminare dell'opera.

I soci Comune di Genova e Autorità Portuale hanno, nel luglio 2012, posto in liquidazione la società ormai inattiva dopo la predisposizione della progettazione preliminare che necessita tuttavia di ulteriori aggiornamenti progettuali per tener conto delle modifiche intervenute nel corso degli anni.




L'Autorità Portuale, che già nel 2014 aveva deliberato il venir meno dell'interesse nella partecipazione, nel 2015 ha proposto la cessione, in prelazione al Socio Comune di Genova, delle quote detenute per un corrispettivo pari alla quota percentuale posseduta del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato (€ 500,00)

Si dispone pertanto di procedere alla costituzione in capo al Comune di Genova del 100% del capitale sociale, per provvedere all'incorporazione di Tunnel S.p.A in altra realtà del Gruppo Comune, o se fiscalmente sostenibile, reinteriorizzare il valore residuale della liquidazione (il progetto e la parte non spesa del Contributo CDP)


2. **THEMIS srl: liquidazione della società e attivazione delle procedure di mobilità interaziendale.**

THEMIS srl è società strumentale che svolge attività di intermediazione nel campo della formazione, partecipata dal Comune di Genova per il 69,93%, dalla Provincia di Alessandria 5% (ha esercitato il recesso ex lege previsto dall' art. 1 comma 569 legge di stabilità 2014) da C.C.I.A.A 12,53% e da Regione Liguria 14,54%.




Per la società, il cui fatturato è in netto calo negli ultimi anni anche per effetto della mono committenza comunale, in costante riduzione, si prevede la messa in liquidazione volontaria e la sua chiusura in bonis . Per la tutela occupazionale verrà attivata la mobilità interaziendale con trasferimento del personale (3 dipendenti part time) nella Fondazione Fulgis

3. **Il Gruppo SPIM : mantenimento delle indirette. Incorporazione della quota scissa di Ri.genova e conferimento della partecipazione del Comune in SGM (10%). Liquidazione volontaria di San Bartolomeo s.r.l**



I risultati del gruppo:





La struttura societaria del gruppo secondo il piano di riordino :

S.P.Im. s.p.a, società capogruppo. SPIM è la società per la promozione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, società capogruppo partecipata al 100% dal Comune di Genova, che, forte di un patrimonio immobiliare di circa 220milioni di euro, svolge attività immobiliare, direttamente o per il tramite di società controllate e/o partecipate. La missione del gruppo è la gestione del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale disponibile anche attraverso la promozione di interventi immobiliari specifici come il recupero dell'antico Monastero delle Suore dominicane dei SS. Giacomo e Filippo o, recentemente, la valorizzazione delle aree dell'ex Fiera del Mare di Genova. La promozione e realizzazione di interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione quali l'acquisto dell'immobile di via di Francia 1 "Matitone" destinato prevalentemente alla riorganizzazione degli uffici comunali, il Mercato dei Fiori, il Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, direttamente realizzato dal gruppo tramite la società S.C.M. e , in un prossimo futuro, l'edificio con destinazione di social housing di Via Maritano la cui costruzione sarà curata direttamente da Spim. Con riferimento a questi asset l'attività del gruppo è sostanzialmente quella di gestione immobiliare.

▪ **Tono s.r.l (zero dipendenti): Mantenimento.**

Società integralmente partecipata da Spim, gestisce il patrimonio abitativo del gruppo, complessivamente destinato alla vendita. Trattasi di una struttura priva di personale in conseguenza di scelte di ottimizzazione e semplificazione del Gruppo che hanno condotto alla concentrazione del personale dipendente nell'ambito della S.P.Im. S.p.A. Dalle analisi effettuate (le quali hanno considerato i costi ordinari di gestione dei due veicoli societari SPIM e TONO e i fatturati previsti per i prossimi anni alla luce delle previsioni di budget) risulta inoltre che la concentrazione delle attività svolte da S.P.Im. S.p.A. e da Tono S.r.l. nell'ambito di un unico veicolo societario non consentirebbe alcuna ulteriore riduzione dei costi di gestione, ma comporterebbe diseconomicità:

- a regime, infatti, l'effetto di riduzione dei costi connessi al veicolo societario estinto per effetto dell'operazione di concentrazione (stimabile in circa 28 mila Euro), verrebbe annullato dall'incremento dei costi derivanti dall'indetraibilità dell'IVA relativa ai costi promiscui sostenuti per l'esercizio delle attività imponibili (locazione ed eventuale cessione di immobili strumentali) ed esenti (cessione ed eventuale locazione accessoria di immobili abitativi) nell'ambito di un unico veicolo societario. Si precisa sul punto come nella stima effettuata non siano stati quantificati i maggiori oneri amministrativi conseguenti alla necessità di gestire una contabilità separata ai fini IVA (ciò al fine di evitare ancor più pesanti effetti di indetraibilità connessi all'operare di un pro-rata generale);

- nell'esercizio di sua realizzazione, l'operazione di concentrazione societaria (identificabile nella fusione per incorporazione di Tono S.r.l. in S.P.Im. S.p.a.) richiederebbe al contrario il sostenimento di costi straordinari .

Il mantenimento della Tono S.r.l. quale entità autonoma, oltre ad essere giustificato dalle esigenze gestionali sopra descritte, potrebbe infine rappresentare un'opportunità nel caso in cui si manifestassero esigenze di rapido smobilizzo degli assets del Gruppo. La presenza di un veicolo con un patrimonio avente caratteristiche omogenee e sostanzialmente privo di debiti verso soggetti esterni al Gruppo potrebbe infatti renderlo appetibile ad investitori professionali.

▪ **Nuova Foce s.r.l.: (zero dipendenti). Mantenimento.**

Società integralmente partecipata da Spim, è la società di scopo costituita per essere il veicolo dedicato all'acquisto, la valorizzazione e al rivendita degli immobili nell'area dell'ex Fiera del Mare di Genova non più funzionali all'attività fieristica. La società, costituita nel 2014, è attualmente partecipata al 100% dalla capogruppo Spim ed ha un capitale sociale di 80.000 Euro. La società non è dotata di una struttura organizzativa propria e non ha personale. La gestione operativa viene assicurata dalla capogruppo Spim sulla base di specifico contratto di servizio. La società ha nel proprio patrimonio asset immobiliari valutabili in circa 20 milioni di euro. L'acquisto è stato effettuato con apporto di capitale di equity da parte della capogruppo Spim per 3,0 milioni di Euro e per la restante parte, circa 16,5 milioni di Euro, facendo ricorso all'indebitamento nei confronti del sistema bancario sotto la forma di contratto di apertura di credito a medio termine con garanzia ipotecaria di primo e secondo grado sugli immobili. Il finanziamento è ulteriormente garantito dalla capogruppo Spim che si è resa fideiussore nei confronti della Banca per l'intero importo erogato.

Gli immobili si inseriscono all'interno di un distretto di trasformazione urbanistica per il quale la Civica Amministrazione ha previsto con delibera Consiglio Comunale 51/2013 l'eliminazione del vincolo fieristico. Il Consiglio Comunale, con delibera 24/2014 del 08/07/2014 "Indirizzi per la promozione di un accordo di pianificazione, relativo all'ambito territoriale Fiera Kennedy, funzionale al percorso di valorizzazione della aree non più necessarie alla funzione fieristica e rientranti nella disponibilità del Comune" ha previsto, all'interno di un percorso di concertazione con Regione Liguria ed Autorità Portuale, la definizione di un distretto di trasformazione che preveda la possibilità di realizzazione di uno o più distretti commerciali tematici, affiancati ad aree destinate a servizi, pubblici e privati e ad una quota di edilizia residenziale. La società si occuperà della valorizzazione e riqualificazione delle aree acquistate; si ipotizza a partire dal 2017 l'inizio del processo di dismissione con progressiva riduzione delle quote di partecipazione.

▪ **San Bartolomeo srl: (zero dipendenti) liquidazione volontaria .**

Società di scopo per la trasformazione e rivendita dell'ex monastero delle suore domenicane dei Santi Giacomo e Filippo in Genova, è società partecipata da Spim al 55% e per il restante 45% da soggetti privati.

Svolge attività edilizia relativamente al complesso immobiliare sito in Genova Via Peschiera 3, in Via Assarotti 9 e in Via San Bartolomeo degli Armeni 2r, 2, 2b, 2c e 2d. In relazione a tale complesso immobiliare la Società potrà procedere a costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, restauro conservativo, adeguamento tecnologico e qualsiasi altra attività edilizia diretta alla sua trasformazione, riqualificazione e valorizzazione. Potrà procedere altresì alla alienazione, anche frazionatamente, di quanto sopra.

Avvio dell'attività di liquidazione volontaria della società, da attuarsi con delibera assembleare, in quanto raggiunto l'oggetto sociale o decorso il termine; si opera in un quadro di razionalizzazione del sistema, con estinzione di una società con oggetto sociale finalizzato, che è stato nel tempo sostanzialmente raggiunto.

▪ **S.G.M. Società Gestione Mercato s.c.p.a.: incremento della partecipazione per effetto del conferimento della quota comunale.**

Società partecipata da Spim al 25%, per il 10% direttamente dal Comune di Genova e per il restante 65% da altri soggetti pubblici e privati. Gestisce il Mercato Generale dei prodotti ortofrutticoli di Genova- Bolzaneto. La società consortile opera con criteri improntati ad una economicità della gestione esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci consorziati senza alcuna finalità di lucro. La partecipazione di SPIM in SGM, per effetto

del conferimento disposta dal Comune di Genova nell'ambito del presente piano di riordino, passerà **dal 25% al 35%**. L'Art. 7 dello Statuto prevede la possibilità di trasferimento della quota, salvaguardando la maggioranza pubblica del capitale (art. 42 L. Reg. 1/2007).

▪ **S.V.I. s.r.l. (zero dipendenti)in liquidazione,**

Società partecipata integralmente da Spim, ha terminato la sua missione ed è in corso la liquidazione delle attività residuali.

L'attuale struttura del gruppo deriva da un processo di razionalizzazione avviato nell'anno 2010 avente l'obiettivo di meglio definire la struttura produttiva e le aree di competenza delle singole società del gruppo. Nel corso del 2010 si è perfezionata la fusione per incorporazione della Società S.C.M. S.C.p.A. (società che aveva come missione la realizzazione del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto) nella capogruppo Spim, nonché la scissione totale della società Tono Due S.p.A. le cui attività inerenti il patrimonio immobiliare non abitativo sono state incorporate nella capogruppo Spim mentre quelle inerenti il patrimonio immobiliare abitativo sono confluite in Tono s.p.a.. Nella capogruppo Spim sono state concentrate tutte le partecipazioni azionarie.



Nel 2017 il gruppo sarà composto dalla capogruppo Spim, detentrica della quota di partecipazione di minoranza in S.G.M e dalle società Tono s.r.l e Nuova Foce s.r.l. Per quest'ultima società peraltro si ipotizza a partire dal 2017 l'inizio del processo di dismissione con progressiva riduzione delle quote di partecipazione.

5. GENOVA PARCHEGGI S.p.A : alienazione totale della società indiretta car sharing srl e affidamento del servizio.

CAR Sharing srl: si occupa della progettazione, pianificazione, gestione, organizzazione e prestazione di servizi per la mobilità complementari al trasporto pubblico locale, e specificatamente quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo il modello denominato “car sharing”.

La controllata Genova Car Sharing srl è stata acquisita da Genova Parcheggi nel luglio 2013. Dal momento della sua acquisizione Genova Parcheggi ha avviato un programma di razionalizzazione dei costi mantenendo i livelli di servizio pre-esistenti, attività che ha parzialmente ridotto i costi di gestione, dimezzandone la perdita di esercizio al netto delle partite straordinarie.

Tuttavia, il disavanzo strutturale generato dal servizio (circa 120.000 Euro/anno) non risulta ulteriormente comprimibile sulla base della struttura organizzativa attuale e, al fine del mantenimento del servizio, appare quindi necessario una sua riconfigurazione complessiva attraverso l’affidamento ad un gestore terzo capace di generare le dovute economie di scala e sostenere i necessari investimenti.



Per Genova Car Sharing si dispone l’alienazione totale della partecipazione (detenuta da Genova Parcheggi) e il contestuale affidamento del servizio, anche in relazione al recente interesse del mercato allo sviluppo del servizio su scala nazionale. L’alienazione sarà effettuata con clausola sociale a piena garanzia del livello occupazionale dei dipendenti, attualmente occupati.

Affidamento del servizio di car sharing

La procedura ad evidenza pubblica sarà articolata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

L'offerta tecnica valorizzerà il **piano di gestione e sviluppo del servizio** secondo le modalità attualmente in essere, nonché valuterà eventuali modalità innovative ed integrate di gestione:

L'offerta economica premierà il rialzo sul valore base della partecipazione societaria ceduta; potrà essere inoltre prevista la valutazione, al rialzo, degli eventuali canoni in favore del Comune.

Si approva l'aggiornamento della relativa relazione ex art 34 cc 20 e 21 DL 179/2012

Linee guida contratto di servizio


- **oggetto dell'affidamento:** il contratto dovrà regolare le modalità di gestione del servizio di car sharing, configurato come servizio complementare al TPL secondo gli standard definiti dall'Iniziativa Car Sharing promossa dal Ministero dell'Ambiente. Sulla base delle risultanze delle procedure di assegnazione e del piano di sviluppo presentato dall'affidatario, sarà, inoltre, disciplinato il possibile sviluppo di modalità di gestione innovative rispetto alla forma tradizionale;
- **durata dell'affidamento:**, il contratto dovrà avere un orizzonte temporale tale da permettere di ammortizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del servizio. Viene quindi indicata una durata del contratto compresa tra i 6 e i 10 anni;
- **politica tariffaria:** il gestore dovrà perseguire una doppia finalità, ovvero attuare il servizio quale offerta complementare al TPL, ma anche quale alternativa al veicolo privato cercando, dunque, di soddisfare in modo flessibile le variegate esigenze di domanda di trasporto privato.
- Le tariffe dovranno quindi rispettare i seguenti principi generali:
 - essere tali da scoraggiare un uso dei veicoli oltre il necessario e non essere concorrenziali con quelle del trasporto pubblico;
 - tenere conto del tempo di utilizzo e della percorrenza;
 - includere tutti i costi di esercizio diretti ed indiretti

I ricavi da tariffa saranno di totale competenza del gestore;


- **rapporti economici tra le parti:** il contratto dovrà prevedere un canone a favore del comune da determinarsi in funzione dei cespiti e delle facilitazioni concesse al gestore (es. sosta su zone blu, transiti su corsie riservate accesso gratuito alle ZTL);
- **monitoraggio del servizio:** il contratto dovrà prevedere la redazione della carta dei servizi e di quant'altro necessario in merito alla qualità dei servizi attesi nei confronti dell'utenza,

nonché appositi schemi di reportistica per la quantificazione, il controllo e la verifica delle attività svolte.

6. IL GRUPPO AMT: scioglimento di AMT progetti.



AMT Progetti s.r.l.: La società opera nel settore del trasporto pubblico locale e delle attività ad esso associate potendo compiere attività di trasporto persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane, ecc., nonché studio, consulenza, studi di fattibilità e costruzione di linee ad impianto fisso.



La società opera nel settore del trasporto pubblico locale e delle attività ad esso associate potendo compiere attività di trasporto persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane, ecc., nonché studio, consulenza, studi di fattibilità e costruzione di linee ad impianto fisso. Costituita per far confluire una parte delle attività della Capogruppo AMT già esistenti (progettazione e studi di sistemi di trasporto) e, soprattutto, nuove attività legate al TPL (in primis gestione di linee low cost con esternalizzazioni e/o addetti assunti a costi bassi) .

E' inattiva sino dalla sua costituzione nel 2010. La società verrà posta in liquidazione con delibera assembleare di scioglimento anticipato.

7. IL GRUPPO AMIU: avvio di una ricerca di partnership industriale in ottica aggregativa, anche infragruppo, e razionalizzazione delle partecipazioni indirette, con il vincolo di mantenere l'unitarietà gestionale, in capo ad AMIU S.p.A, del ciclo dei rifiuti.

Amiu (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana) si occupa dell'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani. Nel 2002 AMIU ha assunto la forma di Società per Azioni, completando il percorso evolutivo che la porta successivamente a configurarsi come Gruppo (presidiando le aree di attività con società di scopo). E' società in house affidataria diretta del servizio di igiene urbana del Comune di Genova.

AMIU S.p.a, in coerenza con le linee di indirizzo espresse nelle deliberazioni di Consiglio Comunale nn 75/2013 e 27/ 2014 ha presentato il nuovo piano industriale in cui la società, per la realizzazione di un sistema integrato di gestione in cui la riduzione della produzione di rifiuti, il riciclaggio e il recupero energetico siano elementi tra loro complementari, così da raggiungere l'obiettivo di minimizzare il ricorso alla discarica, ha ridefinito il proprio posizionamento strategico, promuovendo AMIU come soggetto industriale che dovrà diventare:

- *“la “spina dorsale” di un sistema locale (metropolitano da subito e, in prospettiva, regionale) capace di operare lungo tutti i segmenti della filiera dei rifiuti (materia-energia), attuando la necessaria evoluzione da società di servizi a società capace di realizzare e gestire impianti per il riuso, il riciclaggio e il recupero (anche energetico) dei rifiuti;*
- *una realtà all'avanguardia a livello nazionale per quanto riguarda il tema dell'innovazione applicata alla gestione del ciclo dei rifiuti, dei servizi collegati e di specifici segmenti (es. gestioni ambientali in ambito portuale, bonifiche di discariche, ecc.);*
- *punto di riferimento per l'area metropolitana di Genova per l'ottimizzazione e la messa a sistema di una serie di ulteriori attività svolte anche da altre società (bonifiche, manutenzione del territorio, ecc.);*
- *uno dei motori del progetto “Genova Smart City” >> verso “LiguriaSmart”;*
- *soggetto aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti a livello ligure;*
- *esempio virtuoso su scala nazionale di impresa capace di operare con una forte caratterizzazione sul fronte della responsabilità sociale d'impresa.”*

Il presupposto indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi richiamati è quello di una crescita dell'Azienda sotto il profilo delle competenze tecniche, dello sviluppo delle capacità gestionali nell'utilizzo delle tecnologie innovative collegate alla gestione del ciclo dei rifiuti e della capacità di sostenere gli investimenti necessari per dotarsi della struttura impiantistica prevista dal piano.


In questo contesto l'avvio di una ricerca di partnership industriale in AMIU S.p.A, sfruttando le opportunità previste dalla legge di stabilità 2015, tramite ipotesi di aggregazioni, anche infragruppo, con altre realtà economiche è condizione indispensabile per il raggiungimento del “nuovo posizionamento strategico” di AMIU e “rappresentare per il territorio genovese e ligure il soggetto cardine di un sistema intelligente teso a realizzare e sostenere un'economia locale circolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime, seconde ed energia a partire da quelli che - oggi - definiamo “rifiuti”,

un soggetto capace di operare con un approccio industriale improntato alle migliori pratiche di responsabilità sociale d'impresa.

Le soluzioni aggregative dovranno comunque assicurare l'unitarietà gestionale del ciclo dei rifiuti in AMIU S.p.A.

Ulteriore leva per lo sviluppo di Amiu S.p.A è la realizzazione di una maggiore integrazione funzionale tra le società del gruppo e con i partner privati, per far di Amiu il "centro" di un sistema locale green, razionalizzando nel contempo il sistema delle proprie partecipazioni indirette, uscendo da quelle realtà aziendali non strettamente necessarie alla nuova mission.

Di seguito le società oggetto di razionalizzazione:




ECOLEGNO GENOVA Società a Responsabilità Limitata: Vendita della quota sociale, o liquidazione della società.

Soci: Amiu 51%, Ecocart Srl 44%; Sage Srl 5%

Addetti: 7

Ecolegno opera nel settore della gestione del ciclo integrato della raccolta del legno ed è il principale gestore delle attività di raccolta e recupero dello stesso nell'area genovese. Si prevede la vendita della quota sociale con diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, alternativamente, si propone la messa in liquidazione della società ai sensi art. 2484 del codice civile, per mutate esigenze organizzative.




QUATTROERRE – RICICLO RIFIUTI RECUPERO RISORSE Società per Azioni - in liquidazione

Soci: Amiu 51%; Revetro Srl 19,6%, Benfante Srl 19,6%, Ecart Srl 9,8% **Addetti:** 9

Si occupa di raccolta differenziata di vetro a Genova, e anche di carta e plastica in altri Comuni limitrofi: posizionamento campane, manutenzione, raccolta e stoccaggio. Ha un contratto di servizio con AMIU fino al 2017.

La Società, fortemente in perdita e con patrimonio netto negativo, è stata posta in liquidazione nel 2013.





CERJAC Società Consortile per Azioni – in liquidazione

Soci : Amiu 49% , Comune di Ceranesi 51%

Addetti: 0

La società si occupa della realizzazione, gestione e mantenimento di ogni tipo di intervento finalizzato alla raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali, ecc.

La società, già inattiva nel 2013, è stata posta in liquidazione nel 2014.




ISAB Società a Responsabilità Limitata: Scioglimento della Società e riassorbimento del servizio (gestione aree di raccolta rifiuti) .

AMIU S.p.A 100%

Addetti: 0

Svolge attività di realizzazione e gestione di aree di raccolta, stoccaggio, trattamento dei rifiuti urbani, speciali o pericolosi. Attualmente è una "scatola vuota": non ha dipendenti, possiede solo terreni di proprietà, non ha fatturato.

Si prevede di adottare entro fine anno la deliberazione ex art. 2484 del cod. civ. di messa in liquidazione volontaria della società




REFRI Società a Responsabilità Limitata: Vendita della quota, nel rispetto del diritto di prelazione


Soci : AMIU 10% , Unieco Costruzioni Meccaniche Srl 90%

La società può progettare, realizzare e gestire impianti e strutture per smaltimento, trattamento e riciclaggio; oltreché ricerca, consulenza, tutela e ripristino ambientale, depurazione e trattamento delle acque, raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti di ogni tipo, commercializzazione degli scarti di lavorazione.

La società ha accumulato perdite negli ultimi 3 esercizi.

Si dispone la vendita della quota, nel rispetto del diritto di prelazione entro la fine dell'anno.





LIGURIAMBIENTE Società Consortile a Responsabilità limitata: in liquidazione

Soci : Amiu 46,50%; ATA S.p.A. 46,50%, Confservizi Liguria 5%, Filse 5%

La società svolge attività di orientamento a favore dei consorziati sul mercato dei servizi pubblici locali, in particolare nel settore dei servizi d'igiene urbana. E' stata costituita nel 2004 con un capitale iniziale di € 10.000,00; è stata posta in liquidazione il 15/05/2008.

Si procederà al monitoraggio della liquidazione al fine di giungere alla cancellazione nel più breve tempo possibile.

IL PIANO OPERATIVO E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
Comune di Genova	AMIU S.p.A.	93,94% 6,06% in azioni proprie in portafoglio	Ingresso di un partner industriale in AMIU S.p.A tramite operazioni di aggregazione societaria, anche infragruppo che assicurino l'unitarietà gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella società. Legge 190/2014 art. 1, comma 609, lettera b.	31/12/2015	
Comune di Genova	SGM Società consortile per azioni	10%	Conferimento della quota di partecipazione in SPIM S.p.A da effettuarsi ai sensi art. 2343 ter, secondo comma, c.c.	31/12/2015	-
Comune di Genova	S.T.L. S.c.r.l	17,95%	Diniego alla proroga della durata oltre il 31/12/2015	31/12/2015	Quota capitale: € 5.137 Quota annuale: € 16.060 su base annua
Comune di Genova	Stazioni Marittime	5%	Recesso" ex lege". Art. 1, comma 569, legge 147/2013	La liquidazione della quota è condizionata dall'esito del ricorso al Tar promosso da Stazioni Marittime.	Valore della quota stimata a patrimonio netto in circa 1,1 milione di Euro. Patrimonio netto al 31/12/2013: € 22.109.431
Comune di Genova	Ri.Genova srl	74,71%	Estinzione della società tramite scissione totale. Società beneficiarie della scissione della parte di attivo/passivo patrimoniale attribuibile alla partecipazione del Comune di Genova saranno SPIM S.p.A/Tono srl/IRE S.p.A.. Artt. 2506 e segg c.c.	Progetto di scissione entro 31/10/2015 Deliberazione entro 31/12/2015 Atto di scissione entro 30/06/2016	Compensi organi sociali e costi direttamente connessi all'esistenza della società (imposte e assicurazioni): € 41.500,00

Controllante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
Comune di Genova	Tunnel srl	50%-100% (dopo fuoriuscita autorità portuale)	Accoglimento offerta di acquisto in prelazione della quota di partecipazione di Autorità Portuale al valore di patrimonio netto dell'ultimo bilancio chiuso (500 Euro in riferimento al bilancio 2013) . Incorporazione della società in altra società del gruppo Comune o, se non fiscalmente oneroso, interiorizzazione del progetto nell'Ente stesso.	Costituzione 100% capitale in capo al Comune di Genova entro 30/06/2015 Cancellazione società per incorporazione o interiorizzazione nell'Ente del ramo di azienda 31/12/2015	Compensi organi sociali e costi direttamente connessi all'esistenza della società: circa € 45.000,00
Comune di Genova	Themis srl	69,93%	Proposta di liquidazione volontaria della società. Attivazione mobilità interaziendale per i tre dipendenti. (Assunzione in Fondazione Fulgis)	Deliberazione di liquidazione volontaria: entro 30/06/2015 Chiusura liquidazione: 31/12/2015 Cancellazione della società: 31/03/2016	Costi amministrativi legati alla struttura societaria stimati in circa € 100.000
SPIM S.p.a	San Bartolomeo srl	55%	Avvio liquidazione volontaria della società. Completamento attività di vendita immobili	Chiusura liquidazione: 2017	Valore residuale dalla procedura di liquidazione. La società ha generato consistenti utili.
SPIM S.p.a	SVi in liquidazione	100%	Si conferma la necessità di addivenire ad una rapida chiusura della liquidazione, una volta risolto il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate	In pendenza di giudizio	La società è inattiva e non genera costi

Controllante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
Genova Parcheggi	Genova Car Sharing	100%	Alienazione totale della partecipazione e affidamento del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con clausola sociale a garanzia del livello occupazionale.	Alienazione della partecipazione entro il 30/06/2016	€ 120.000,00 su base annua
Amt S.p.A	Amt Progetti	100%	Liquidazione e scioglimento della società	Entro il 31/12/2015	La società è inattiva e non genera costi
AMIU S.p.A	Ecolegno	51%	Offerta partecipazione in prelazione al socio della quota sociale o messa in liquidazione della società	Entro il 31/12/2015	Valore quota: stima secondo patrimonio netto al 31/12/2013 € 136.910,00
AMIU S.p.A	Quattroerre in liquidazione	51%	Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	31/12/2015	€ 14.951,00 per compensi agli organi di controllo e revisione + € 26.000,00 per compenso Liquidatore
AMIU S.p.A	Cerjac in liquidazione	49%	La società è stata posta in liquidazione nel 2014 Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	31/12/2015	€ 3.640,00 per compensi agli organi di controllo e revisione
AMIU S.p.A	Isab	100%	Liquidazione e scioglimento anticipato della società	Delibera di liquidazione volontaria entro 30/06/2015 Chiusura liquidazione entro 31/03/2016	€ 1.500,00 medi annui di contributi in c/esercizio da parte di AMIU
AMIU S.p.A	Refri	10%	Vendita della quota sociale	Entro il 31.12.2015	Stima valore a patrimonio netto 31/12/2013: € 43.700,00

Controllante	Società	Quota di partecipazione	Intervento da piano di riordino	Tempi di attuazione	Risparmi attesi
AMIU S.p.A	Liguariambiente	46,50%	Società in liquidazione dal 2008 Accelerazione tempi di chiusura della liquidazione	N.D.	N.D.

